

**CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA**  
(ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

**TRA**

- L'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Matteo Lorito, nato a Salerno l'8.03.1961,
- La Regione Campania, rappresentata, giusto DPRG n.239 del 30.11.2016, dal dott. Gaetano Patrone nato a Napoli il 7.9.1975 – Dirigente della U.O.D. 10 – Personale SSR

**E**

Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

ammesso/a ed iscritto/a al \_\_\_\_\_ anno di corso della Scuola di

Specializzazione in \_\_\_\_\_

per l'a.a. **2019/2020**

Ai sensi dell' art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche, si stipula il presente contratto, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

**ART.1**

1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal \_\_\_\_\_

ed è tacitamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, salvo la mancata ammissione all'anno di corso successivo o il venir meno delle altre condizioni legittimanti.

2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa, comunque, alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate.

4. Non determinano interruzione della formazione le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.

## **ART. 2**

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

2. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della Scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda Sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.

## **ART. 3**

1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto

personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della Scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta, volta per volta, le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

#### **ART. 4**

1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.
2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, ossia almeno 38 ore settimanali

#### **ART. 5**

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

#### **ART. 6**

1. L'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

2. Il dott. .... rientrando nella categoria **del personale medico di ruolo del SSN** ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, deve necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa e dovrà svolgere tale attività formativa anche durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, e dovrà presentare pertanto, nell'ambito della procedura di iscrizione di cui all'articolo 5, un atto formale della Direzione Sanitaria dell'Azienda sanitaria di appartenenza in cui nel segnalare le attività di servizio svolte dal dipendente sia esplicitato il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN. Non è consentito che i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo pratico a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Azienda/Ente del SSN di provenienza, pur se corrispondente alla specializzazione scelta, in quanto la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso l'Ateneo le cui strutture siano state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento. Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità

e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa

**ART.7**

2. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

**ART. 8**

Il presente contratto decorre dalla data del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

I Contraenti:

**per l'Università** \_\_\_\_\_

**per la Regione** \_\_\_\_\_

**Il dottore/dott.ssa** \_\_\_\_\_